

- TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO - 15
- EST. DOTT. MARTINELLI - 09-06-2022 - LAVORO SUBORDINATO -
- RETRIBUZIONE E T.F.R. -
- REGOLARIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - R.G. 516/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO

Nella causa n. r.g. 516/2019

tra

(C.F. _____), con il patrocinio degli Avv.ti Fabrizio

Fiornini e Annalisa Bova, con domicilio eletto in Modena, via Emilia Est, n. 18

RICORRENTE

e

S.R.L. (C.F. _____)

RESISTENTE CONTUMACE

e

INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio
dell'Avv. Giuseppe Basile, con domicilio eletto in Modena, Viale Reiter, n. 72

LITISCONSORTE NECESSARIO

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

Il Giudice del Lavoro ha pronunciato in data odierna sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429
c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25.4.2019 ha convenuto in giudizio la società

S.r.l. per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *«1. Accertare e dichiarare che il ricorrente, dallo 02.04.2018 al 17.11.2018, è rimasta alle dipendenze della società convenuta ed ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta medesima, secondo le modalità di cui alle premesse del presente atto.*

2. Accertare e dichiarare che la ricorrente, per le causali di cui in premessa, è rimasta creditrice, nei confronti della società convenuta, della somma di euro 9.275,37 [di cui euro 1.685,02 luglio 2018 – euro 1.586,20 agosto 2018 – euro 1.598,03 settembre 2018 – euro 1.247,73 ottobre 2018 – euro 2.199,22 novembre 2018 – euro 959,17 T.F.R.], al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo dell'Irpef, come da conteggi sindacali allegati (Doc. 3 in atti). 3. Conseguentemente, condannarsi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 9.275,37 [di cui euro 1.685,02 luglio 2018 – euro 1.586,20 agosto 2018 – euro 1.598,03 settembre 2018 – euro 1.247,73 ottobre 2018 – euro 2.199,22 novembre 2018 – euro 959,17 T.F.R.], al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo dell'Irpef, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità, comunque i compensi spettanti ex art. 36 Cost.. 4. Condannarsi parte convenuta a regolarizzare integralmente il rapporto di lavoro per cui è causa, sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, come per legge ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali, emettendo le buste paga ottobre e novembre 2018 e di chiusura del rapporto di lavoro».

A sostegno del ricorso ha precisato: 1) di avere prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente nel periodo 2.4.2018-17.11.2018, con disimpegno di mansioni di impiegata, livello B3 CCNL alimentaristi; 2) di essere rimasta creditrice, una volta cessato il rapporto, delle retribuzioni relative ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre 2018 e TFR; 3)

di avere svolto gli orari di lavoro analiticamente descritti in ricorso; 4) di avere concretamente svolto mansioni promiscue di commessa addetta alla vendita, preparatrice banco vendita, ricevimento prenotazioni, impasto dolci; 5) di avere maturato, alla luce della prestazione lavorativa svolta e delle inadempienze datoriali, un credito retributivo pari a complessivi € 9.275,37 in sorte capitale. Ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.

La società rimaneva contumace.

La causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 10.2.2020.

Si procedeva all'integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS, quale litisconsorte necessario.

All'esito dell'udienza del 9.6.2022, il G.L. si è riservato per la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Il *thema decidendum* della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea di condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso di svolgimento del rapporto *inter partes* di lavoro subordinato, dipanatosi dal 2.4.2018 sino al 17.11.2018.

Dall'istruttoria compiuta è emerso che la ricorrente abbia effettivamente lavorato per la società resistente per il periodo in esame, con gli orari indicati a pag. 2 del ricorso.

Si richiamano sul punto le convergenti deposizioni dei testimoni i, nonché la documentazione allegata dalla ricorrente (v. in particolare docc. 1 e 2 ricorso).

Gli stessi testimoni escussi hanno poi avuto modo di riferire come la ricorrente fosse stata adibita a mansioni di commessa addetta alla vendita, preparatrice banco vendita, ricevimento prenotazioni, impasto dolci.

Tali circostanze di fatto, debitamente articolate in ricorso e oggetto di interrogatorio formale, possono ritenersi provate *ex art. 232 c.p.c.* anche in ragione della mancata comparizione del legale rappresentante della società convenuta (v. verbale dell'udienza del 16.4.2021).

Le pretese economiche della ricorrente si inseriscono in tale cornice fattuale.

Con riferimento al *quantum debeatur*, i conteggi allegati dalla ricorrente si pongono in linea di continuità con tale cornice fattuale e hanno trovato riscontro nella deposizione testimoniale rilasciata dal teste nel corso dell'udienza del 16.4.2021 (v. anche doc. 3 ricorso).

Si ritiene quindi che parte ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di lei incombente, al contrario di parte convenuta che, nel rimanere contumace, non ha allegato fatti impeditivi/modificativi/estintivi dell'obbligazione retributiva cui era astretta.

Si procede quindi alla condanna della società datrice di lavoro 559 & co s.r.l. alla corresponsione in favore di parte ricorrente della somma lorda pari a € 9.275,37, oltre rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

Parte resistente deve poi essere condannata, per tali titoli, a procedere alla regolarizzazione della posizione anche sotto il profilo previdenziale.

Con riferimento a ciascuno dei due rapporti processuali coinvolgenti la resistente, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del valore della controversia, degli incumbenti disposti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, condanna la società s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla corresponsione in favore della Sig.ra della somma lorda pari a € 9.275,37, oltre rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;

- 2) Condanna, per i medesimi titoli, parte resistente a regolarizzare la posizione della ricorrente anche sotto il profilo previdenziale;
- 3) Condanna la società s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 2.800,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- 4) Condanna la società s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a INPS le spese di lite, quantificate in complessivi € 2.800,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Modena, 9.6.2022

Il Giudice del Lavoro

Dott. Edoardo Martinelli